

GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE - LEGGE 13 DEL 9/1/1989

La Legge n. 13 del 9 Gennaio 1989 eroga, a favore dei portatori di handicap (intendendo come tali, oltretutti invalidi civili, chiunque sia portatore di menomazioni o di limitazioni funzionali permanenti), finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento delle barriere architettoniche in edifici privati.

La domanda di contributo deve essere presentata dal disabile (ovvero da chi ne esercita la potestà o la tutela o la curatela) per l'immobile nel quale egli ha la residenza abituale e per opere che eliminino ostacoli alla sua mobilità e va indirizzata al Sindaco del Comune di

Nel caso di pluralità di disabili la domanda può essere formulata da uno o più di essi, fermo restando che per ogni opera può chiedersi un solo contributo.

Il richiedente deve presentare la domanda entro il 1° Marzo di ogni anno per essere inserito nella graduatoria dell'anno in corso, valida dal 1° Marzo di ogni anno al 1° Marzo dell'anno successivo. Le domande che perverranno dopo questo termine saranno inserite nella graduatoria dell'anno successivo.

Per i casi di richiedenti con impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione la domanda è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere, oppure è necessario presentare la carta d'identità o il libretto di pensione di invalidità riportante la *dicitura Impossibilitato a firmare*, oppure e solo nel caso di chi si trovi in una situazione di **impedimento temporaneo** per ragioni connesse allo stato di salute, **la domanda** contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, **può essere resa dal coniuge**, o in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.

Non sono legittimati alla presentazione della domanda altri soggetti, seppure siano quelli (quali il proprietario dell'immobile o l'amministratore del condominio) che, affrontando la spesa, possono essere titolari del diritto ai contributi. Se l'opera viene compiuta a spese di soggetti diversi dal portatore di handicap, la domanda deve essere sottoscritta per conferma del contenuto e adesione da entrambi.

La domanda deve indicare il **soggetto avente diritto al contributo**, che deve identificarsi nel soggetto onerato dalle spese per la realizzazione dell'opera, che peraltro coincidere con il disabile presentatore della domanda qualora egli stesso provveda a proprie spese, ma può essere un diverso soggetto (amministratore, proprietario, ..).

La domanda deve riguardare opere non ancora realizzate. Dopo la presentazione della domanda gli interessati possono realizzare direttamente le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo, sopportando il rischio della eventuale mancata concessione di contributo. I comuni nei quali le opere debbono essere eseguite possono accertare che le domande non si riferiscano ad opere già esistenti o in corso d'esecuzione.

Per ogni domanda può essere erogato un solo contributo, anche se la domanda può riguardare una sola opera o un insieme di opere funzionalmente connesse.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1. certificato medico in carta libera con indicata la menomazione e la limitazione funzionale;

2. per avvalersi della precedenza prevista dal comma 4 dell'art. 10 della Legge, anche il verbale di invalidità (100%) rilasciato dalla ASL, in originale od in copia autenticata o conforme;

(non è prevista l'autocertificazione del certificato medico e del certificato invalidità ASL, ma è possibile presentare la fotocopia del verbale di invalidità autocertificando la conformità della copia all'originale, con dichiarazione firmata in presenza del funzionario incaricato o allegando fotocopia di documento d'identità valida o autenticando la copia presso l'ufficio)

3. autocertificazione contenente quanto richiesto dalla normativa: l'ubicazione dell'immobile ove risiede il richiedente e su cui si vuole intervenire, con l'indicazione del comune, della via o piazza, del numero civico, piano e interno; la descrizione degli ostacoli alla mobilità; la dichiarazione che le opere non sono già esistenti o non sono in corso di esecuzione e se per le medesime opere siano già stati concessi altri contributi,

4. fotocopia Carta di Identità (fronte e retro) del richiedente che sottoscrive l'autocertificazione

La domanda deve inoltre contenere le seguenti informazioni:

- indicazione del beneficiario avente diritto al contributo (può essere lo stesso richiedente portatore di handicap o chi l'abbia a carico, il condominio o il proprietario dell'immobile);
- indicazione del nominativo e dell'indirizzo dell'amministratore del condominio, se le spese sono eseguite dal condominio;
- descrizione sommaria delle opere nonché importo della **spesa prevista** comprensiva di **I.V.A. al 4%** (ai sensi del D.P.R. 633/1972 e successive modifiche - tab. A2 voce 41 ter - l'aliquota IVA applicabile su beni e servizi destinati ai portatori di handicap è del 4%);
- dimora stabile, abituale ed effettiva nell'edificio e impossibilità di superare la barriera architettonica
- con strumenti, accorgimenti o soluzioni diversi.

Ai fini della pubblicazione in graduatoria, **la domanda sarà considerata presentata a far tempo dalla data di presentazione dei documenti sopracitati** e comunque la loro produzione completa è condizione perché il contributo, ad opera realizzata, sia effettivamente erogato.

Entro 30 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Comune, sulla base delle domande ritenute ammissibili, stabilisce il fabbisogno complessivo, formula l'elenco delle domande dando precedenza ai portatori di handicap riconosciuti invalidi totali e le ordina fra loro in base al criterio cronologico.

La verifica dell'inserimento del nominativo in graduatoria è a cura del richiedente.

La pubblicazione della graduatoria rappresenta la richiesta ufficiale da parte del Comune alla Regione del fabbisogno necessario per l'anno di riferimento; il momento della pubblicazione della graduatoria non corrisponde alla reale disponibilità dei fondi.

FASE SUCCESSIVA ALL'ESECUZIONE DELL'OPERA

La concreta erogazione del contributo avverrà a lavori terminati in base alle fatture debitamente quietanzate e solo quando la Regione ripartirà il Fondo Nazionale.

Il richiedente ha l'onere di comunicare al Comune la conclusione dei lavori con trasmissione delle fatture e degli altri documenti necessari.

Per facilitare l'istruttoria, in seguito alla liquidazione da parte della Regione Lombardia del fabbisogno richiesto, l'ufficio spedirà ad ogni singolo richiedente e al beneficiario un invito a presentarsi con la documentazione necessaria. Si invita quindi ad aspettare tale lettera per presentare la documentazione successiva e comunicare eventuali cambi di indirizzo.

Accertato l'effettivo compimento e la conformità dell'opera alle indicazioni contenute nella domanda, si provvederà all'erogazione del contributo, dandone comunicazione al richiedente e all'avente diritto.

Documenti necessari al completamento della pratica:

- dichiarazione con la quale l'Amministratore pro tempore si impegna a ripartire la somma indicata tra tutti i condomini, ovvero tra coloro che a suo tempo hanno sostenuto la spesa, qualora il beneficiario del contributo sia il condominio ove risiede il portatore di handicap;
- deliberazione del Condominio, se le innovazioni riguardano parti comuni di un edificio condominiale, come ad esempio **ascensori, servoscala**, sistemi di apertura automatica di porte ecc. (in caso di dissenso del Condominio, produrre la lettera di richiesta all'autorizzazione indirizzata al Condominio e relativa ricevuta di ritorno);
- atto comprovante l'assenso del locatore (per opere interne all'alloggio in locazione);
- codice fiscale del beneficiario del contributo;
- indicazione sottoscritta dal beneficiario del n. di Conto Corrente bancario, codici ABI e CAB intestato al beneficiario del contributo (o a persona delegata con idoneo atto);
- fattura quietanzata (con firma e timbro della ditta attestante l'avvenuto pagamento) in originale o in copia autenticata (è possibile autocertificare la conformità della copia all'originale, con dichiarazione firmata in presenza del funzionario incaricato o allegando fotocopia di documento d'identità). L'oggetto della fattura deve contenere la descrizione dettagliata delle opere eseguite.
- copia del provvedimento comunale di autorizzazione all'esecuzione delle opere o copia della D.I.A. (compresa l'eventuale richiesta di deroga alle prescrizioni tecniche della Legge Regionale n. 6/89), ove richiesto dalla legge per eseguire gli interventi.

AUTORIZZAZIONI

Si riassumono i casi in cui la legge richiede la presentazione di denuncia di inizio attività (D.I.A.) o la presentazione di richiesta di autorizzazione (insieme al progetto a firma di un professionista tecnico abilitato):

Art. 64 Regolamento Edilizio - **le opere di modificazione dell'assetto distributivo** (esempio: spostamento pareti); **gli interventi su parti esterne dei fabbricati comprendenti** interventi di ridefinizione dei prospetti mediante **la modifica di parte delle aperture;**

Art. 6 (L) Testo unico n. 380 del 6/6/2001 delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

- la realizzazione di rampe, ascensori e per tutti i manufatti che alterano la sagoma dell'edificio. Il progetto e la relativa denuncia di inizio attività vanno presentate al Servizio Autorizzazioni Edilizie; Non occorre richiedere autorizzazione edilizia per opere di manutenzione ordinaria e opere di edilizia interna come:

- le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture interne delle costruzioni ivi comprese le modifiche o sostituzione dei sanitari;
- riparazione e rifacimento delle pavimentazioni interne;
- apertura e chiusura di vani porta all'interno della singola unità immobiliare;
- installazione e spostamento di parti mobili;
- le opere necessarie a mantenere in efficienza e ad adeguare gli impianti tecnologici esistenti e ad adeguarli alle normali esigenze di esercizio;
- sostituzione di impianti ascensore senza modifiche dei vani di corsa;
- riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti esterni, dei portoni, dei cancelli anche con materiali diversi purché non ne siano mutate le caratteristiche esteriori (opera esterna).

CALCOLO DEL CONTRIBUTO

La Legge n. 13 stabilisce che il contributo sia concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a € 2.582,00, e aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta per costi da € 2.582,28 a € 12.911,42 e aumentato altresì di un ulteriore 5% per costi da € 12.911,42 a € 51.645,69 sino ad arrivare ad un contributo massimo di Euro 7.101,28.

Ai sensi del comma 2 – art. 9 della Legge n. 13/89 **il contributo deve essere calcolato sulle fatture quietanzate presentate dal cittadino**, essendo quello erogato dalla Regione determinato sul preventivo di spesa, secondo i parametri stabiliti nel citato articolo.

Ai sensi della citata Legge, comma 1 – art. 11 **non è possibile erogare contributi per lavori già iniziatial momento di presentazione della domanda.**

TEMPI DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Non è possibile stabilire dei tempi precisi per l'erogazione del contributo, in quanto soggetto all'effettiva liquidazione da parte della Regione. Si ricorda inoltre che l'anno di riferimento da considerare è l'anno della pubblicazione della graduatoria e non l'anno della domanda.